



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

UFFICIO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Dott.ssa Anna Giordano

ASP Crotone

Magna Grecia

Protocollo nr.11597 del 07/02/2017 (INTERNO)



* 1 - 4 6 2 8 2 8 *

**AL DIRIGENTE UFFICIO ATTIVITA'
TECNICHE E PATRIMONIALI
Arch. Francesco Bennardo**

**AL DIRIGENTE UFFICIO ACQUISIZIONI
BENI E SERVIZI
Dr.ssa Paola Grandinetti**

**AL RESPONSABILE U. O.
INGEGNERIA CLINICA
Ing. Giuseppe Cutri**

e, p.c. AL COMMISSARIO STRAORDINARIO

e, p.c. AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

**e, p.c. AL PRESIDENTE N.A.V.S./O.I.V.
PROF. RENATO GUZZARDI**

LORO SEDE

Oggetto: Trasmissione Delibere del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1386 del 21.12.2016 e n. 1 dell'11.01.2017.

In allegato alla presente, se ed in quanto di Vs. competenza, si trasmettono le seguenti delibere del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione:

- **"Casellario Informatico e Banca Dati Nazionali dei Contratti Pubblici. Contenuto del nuovo Casellario informatico e Modelli di comunicazione" n. 1386 del 21 dicembre 2016;**
- **"Indicazione operative per un corretto perfezionamento del CIG" n. 1 dell'11 gennaio 2017.**

Pertanto, le SS.VV. sono invitate a dare immediatamente, alle UU.OO. afferenti al Servizio di competenza, le necessarie direttive affinché gli adempimenti in questione siano rispettati nei modi e nei tempi prescritti dall'ANAC.

*Il Responsabile della Trasparenza e
Prevenzione della Corruzione
Dr.ssa Anna Giordano*

Centro Direzionale "IL GRANAIO", Via Mario Nicoletta - . 88900 Crotone | tel. +39 962 924882 - fax +39 962 924882/
mail anna.giordano@asp.crotone.it - pec direzioneamministrativa@pec.asp.crotone.it
P.Iva/CF: 01997410798



Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 1 dell' 11 gennaio 2017

Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1-2-2017)

Visto l'art. 19, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha previsto la soppressione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e il trasferimento dei compiti e delle funzioni dalla stessa svolti all'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito Autorità);

Visto l'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale ha posto le spese di funzionamento dell'Autorità a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che ha disposto che l'Autorità, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010 n. 136 che, al fine di prevenire le infiltrazioni criminali, ha previsto che gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, che garantiscano la piena tracciabilità dei relativi pagamenti;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dalla legge 17 dicembre 2010 n. 217 che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ha disposto che gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità su richiesta della stazione appaltante;

Visto l'art. 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2015 n. 89, che ha disciplinato l'acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento, prevedendo tra l'altro che l'Autorità non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti e ai comuni non capoluogo che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti ivi previsti;

Visto l'art. 25, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2015, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, ha previsto che: (i) le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano, tra l'altro, il CIG, tranne i casi di esclusione ivi disposti; (ii) il CIG è inserito a cura della stazione appaltante nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture sottoscritti con gli appaltatori; (iii) le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP;

Visto l'art. 27 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2015, n. 89, che ha inserito dopo l'articolo 7 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, l'articolo 7-bis, in virtù del quale i titolari di crediti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali nei confronti delle amministrazioni pubbliche, possono comunicare, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, i dati relativi alle fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse a partire dal 1 luglio 2014, riportando, ove previsto, il relativo CIG;

Visto l'art. 42 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2015, n. 89, che ha disciplinato l'obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni, prevedendo, in particolare, che nel registro delle fatture e degli altri documenti contabili equivalenti è annotato anche il CIG, tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

Visto l'art. 38, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che ha attribuito all'Autorità - a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti - la potestà di non rilasciare il CIG alle stazioni appaltanti che procedono all'acquisizione di beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione conseguita;

Visto l'art. 213, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che ha rimesso all'Autorità la gestione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) nella quale confluiscono tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive;

Visto l'art. 213, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in virtù del quale - per la gestione della BDNCP - l'Autorità si avvale dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, stabilendo le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio, mantenendo salva la facoltà di irrogare sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire informazioni richieste ovvero fornisce informazioni non veritiere;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo;

Vista la delibera dell'Autorità del 21 dicembre 2016, n. 1377, di attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2017;

Vista la delibera dell'Autorità del 20 gennaio 2016 n. 39, concernente Indicazioni alle Amministrazioni

pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all'Autorità, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, come aggiornato dall'art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015, che ha indicato il CIG quale informazione oggetto di pubblicazione sui siti web istituzionali delle Amministrazioni e degli Enti e di comunicazione trasmissione all'Autorità;

Visto il Comunicato del Presidente dell'Autorità del 13 luglio 2016, recante "Tempistiche di acquisizione del CIG";

Considerato che il CIG è un codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG dell'Autorità che consente contemporaneamente:

- a) l'identificazione univoca di una procedura di selezione del contraente ed il suo monitoraggio;
- b) la tracciabilità dei flussi finanziari collegati ad affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo dell'affidamento stesso;
- c) l'adempimento degli obblighi contributivi e di pubblicità e trasparenza imposti alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici per il corretto funzionamento del mercato;
- d) il controllo sulla spesa pubblica;

Considerato altresì che, in virtù del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il CIG serve anche per operare una limitazione dell'attività svolta da stazioni appaltanti non qualificate, essendo previsto che l'Autorità - fermi restando i vigenti limiti per procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro - non rilascia il CIG alle stazioni appaltanti che procedono all'acquisizione di beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione conseguita;

Considerata l'importanza del CIG in un quadro complessivo mirante a potenziare il sistema informativo per il monitoraggio della corruzione e della trasparenza, con particolare attenzione allo strumento della BDNCP;

Considerato che occorre assicurare una sempre maggiore efficienza nella raccolta delle informazioni sui contratti pubblici, della quale il CIG è lo strumento di elezione, al fine di incrementare l'input dei dati nel circuito informativo e svolgere al meglio i compiti connessi agli adempimenti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'acquisizione obbligatoria del CIG si pone in un momento che precede l'avvio della procedura di affidamento, in quanto esso va riportato nel bando o avviso di gara o nella lettera di invito, a seconda della modalità di selezione del contraente prescelta;

Considerato che la mera acquisizione del CIG non garantisce che la procedura di selezione del contraente sia stata effettivamente avviata;

Considerato che tale evidenza si consegue solo in esito ad un nuovo accesso sul sistema SIMOG, mediante il quale il RUP perfeziona l'acquisizione del CIG o, in alternativa, procede alla cancellazione del CIG, indicando le motivazioni per le quali la procedura di selezione del contraente è stata annullata;

Considerato che dalle verifiche compiute dell'Autorità sul sistema SIMOG, relativamente agli anni pregressi, non risultano perfezionati svariati CIG;

Considerato che tale situazione arreca non solo un danno in termini contributivi all'Autorità, ma comporta conseguenze negative in tutti gli altri ambiti nei quali il CIG, per effetto delle previsioni normative intervenute nel tempo, ha assunto un ruolo rilevante;

Ritenuto dunque necessario disciplinare il procedimento che determina il rilascio e il perfezionamento del CIG;

Ritenuto, altresì, di dover inserire il perfezionamento del CIG a suo tempo acquisito, ovvero la sua cancellazione, tra le "informazioni obbligatorie" che, ai sensi dell'art. 213, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i RUP devono trasmettere all'Osservatorio, impregiudicata restando la competenza dell'Autorità di stabilire successivamente il novero completo delle "informazioni obbligatorie" di cui alla norma citata,

DELIBERA

1) Acquisizione del CIG

Le stazioni appaltanti che intendono avviare una procedura di selezione del contraente sono tenute ad acquisire il relativo CIG, per il tramite del RUP, anche in modalità Smart, in un momento antecedente all'indizione della procedura di gara.

In particolare:

- a) per le procedure che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, il CIG va acquisito prima della relativa pubblicazione, in modo che possa essere ivi riportato;
- b) per le procedure che prevedono l'invio della lettera di invito, il CIG va acquisito prima dell'invio delle stesse in modo che possa essere ivi riportato;
- c) per gli acquisiti effettuati senza le modalità di cui ai punti a) e b), il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato e consentire il versamento del contributo da parte degli operatori economici selezionati (ad esempio nel caso di affidamenti in somma urgenza il CIG va riportato nella lettera d'ordine).

2) Perfezionamento del CIG

Entro il termine massimo di novanta giorni dall'acquisizione del CIG, il RUP è tenuto ad accedere nuovamente al sistema SIMOG e a inserire nell'apposita scheda le seguenti informazioni:

- a) la data di pubblicazione del bando, della lettera di invito in caso di procedura negoziata, o comunque la data della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento dell'appalto (nel caso di adesione ad accordo quadro senza successivo confronto competitivo deve essere indicata la data desumibile dall'atto amministrativo che ha stabilito l'adesione);
- b) la data di scadenza della presentazione delle offerte (nel caso di adesione ad accordo quadro senza successivo confronto competitivo, e comunque in tutti i casi in cui non è prevista tale indicazione, deve essere indicata una data successiva a quella di cui alla lettera a);
- c) nel caso in cui la stazione appaltante non ha ritenuto di andare avanti con la procedura, il RUP deve provvedere alla cancellazione del CIG sul sistema SIMOG, con le modalità ivi indicate, entro il termine di cui al precedente punto.

Entro il termine massimo di novanta giorni dalla entrata in vigore della presente deliberazione, occorre procedere al perfezionamento di tutti i CIG precedentemente acquisiti sul sistema SIMOG e non ancora perfezionati.

Il relativo adempimento è posto in carico ai RUP che li hanno acquisiti o a quelli che sono subentrati nella relativa competenza; nei loro confronti, in caso di inadempimento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 213, commi 9 e 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3) Comunicazione ai RUP

Al fine di agevolare la trasmissione delle informazioni di cui al punto 2, l'Autorità provvede a modificare il sistema SIMOG, introducendo messaggi automatici in forma di 'warning', che agiscono in due momenti temporali distinti, con le seguenti modalità:

- il ricorso ad una finestra pop-up a comparsa automatica all'atto dell'acquisizione del CIG, con il fine di attirare l'attenzione del RUP circa l'obbligo di perfezionare il CIG entro il termine massimo di novanta giorni, con l'avviso che in caso contrario si provvede di ufficio alla cancellazione del CIG e all'adozione di eventuali misure sanzionatorie;
- l'invio di un messaggio via mail, all'indirizzo che il RUP ha registrato in anagrafe, che lo avvisa con 15 giorni di preavviso dell'approssimarsi della scadenza del novantesimo giorno, rammentando l'urgenza di agire (perfezionando o cancellando il CIG acquisito).

4) Mancato perfezionamento del CIG

In caso di mancata comunicazione all'Autorità delle informazioni di cui al punto 2 entro il termine ivi previsto, il sistema SIMOG procede automaticamente alla cancellazione del CIG non perfezionato, inviando apposito messaggio via mail al RUP, all'indirizzo registrato in anagrafe.

Dalla data della cancellazione, l'utilizzo del CIG da parte della stazione appaltante determina violazione delle norme sulla trasmissione delle informazioni obbligatorie all'Autorità, sulla contribuzione di gara e sulla tracciabilità dei pagamenti, nonché possibile responsabilità penale ed erariale.

Il mancato perfezionamento del CIG non consente agli operatori economici di corredare la propria offerta con la documentazione di comprova del pagamento del contributo, che costituisce, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge n.266/2005, condizione di ammissibilità dell'offerta medesima.

L'Autorità si riserva la facoltà di valutare il comportamento della stazione appaltante che utilizzi un CIG non perfezionato in sede di esercizio delle competenze a essa attribuite dall'art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che istituisce presso l'Autorità un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza, fermo restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 213, comma 9, d.lgs. 50/2016, per le quali si rinvia al Regolamento sulle sanzioni dell'Autorità.

L'Autorità si riserva altresì la facoltà di valutare nell'ambito del Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, previsto dall'art. 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comportamento degli operatori economici che non segnalano che la procedura di affidamento avviata da una stazione appaltante non consente di ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 67, della

legge n. 266/2005.

Il presente atto entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 24 gennaio 2017

Per il Segretario, Rosetta Greco

- [Pubblicazioni](#)
- [Expo 2015](#)
- [Archivio storico](#)

Delibera n. 1386 del 21 dicembre 2016

Casellario Informatico e Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici Contenuto del nuovo Casellario informatico e Modelli di comunicazione

Premesso

L'abrogazione della Parte I del d.p.r. 207/2010 disposta dall'art. 217, comma 1, lettera u), numero 2) del d.lgs. 50/2016, ha riguardato anche la disposizione inerente l'implementazione del Casellario Informatico, contemplato dall'art. 8 del decreto abrogato.

La nuova disciplina introdotta per gli appalti pubblici dal d.lgs. 50/2016 rinvia la disciplina attuativa di alcune disposizioni ivi contenute alla formulazione da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Autorità) - articolo 213, comma 2, di detto decreto - di linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, destinati a garantire la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, nonché a fornire supporto alle stesse, facilitando lo scambio di informazioni, assicurando l'omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorendo lo sviluppo delle migliori pratiche.

L'articolo 213, comma 8, del d.lgs. 50/2016 stabilisce che per tali finalità l'Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici nella quale confluiscono tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive.

Il successivo comma 10, del medesimo articolo, dispone che l'Autorità Nazionale Anticorruzione gestisce il Casellario Informatico dei contratti di lavori, servizi e forniture, istituito presso l'Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'art. 80 del medesimo decreto. All'Autorità è devoluto il compito di gestire il collegamento con la Banca dati nazionale degli operatori economici, prevista dal successivo art. 81.

Considerato

Il Casellario Informatico delle Imprese necessita di essere uniformato alle nuove disposizioni previste dal richiamato d.lgs. 50/2016, sia con riferimento ai mutati requisiti abilitanti alla partecipazione alle gare e all'affidamento di subappalti, sia con riferimento alle notizie afferenti l'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, utili per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 83, comma 10, del medesimo decreto.

A tale scopo risulta necessario semplificare il flusso informativo con la formulazione di modelli standardizzati di comunicazione, da adottarsi a cura delle Stazioni appaltanti, degli operatori economici e delle Società Organismo di Attestazione, per ciascuna tipologia di informazione da rendere all'Autorità.

Ritenuto

Per le finalità descritte il flusso informativo, che attualmente confluisce nel Casellario informatico dell'Autorità,

dovrà essere adeguato sia alla novella normativa del Codice degli Appalti pubblici, per quanto concerne le fattispecie che saranno oggetto di comunicazione all'Autorità, sia alle mutate esigenze di trasparenza, per quanto concerne i differenti livelli di accessibilità alle informazioni inserite. Le informazioni pervenute, il cui contenuto sarà condensato in specifiche annotazioni, saranno ricollocate in sezioni distinte, differenziate in ragione dei soggetti cui verrà consentito l'accesso, così suddivise:

“A”: area pubblica.

“B”: area riservata alle stazioni appaltanti e alle Società Organismo di Attestazione.

A tale area “B” potranno altresì accedere, limitatamente alla propria posizione, anche gli operatori economici interessati da specifiche annotazioni a proprio carico, nonché gli operatori economici che abbiano partecipato a procedure di affidamento ad evidenza pubblica.

Nell'area “A” saranno inseriti i dati riguardanti le attestazioni di qualificazione rilasciate alle imprese dalle Società Organismo di attestazione e le notizie riguardanti le medesime SOA.

Nell'area “B” saranno inserite le notizie, le informazioni e i dati relativi alle cause di esclusione, le ulteriori misure interdittive, tutte le notizie concernenti il venir meno dei requisiti di qualificazione che diano luogo a ridimensionamento o decadenza dell'attestazione di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici.

Specifiche comunicazioni, a cura dell'unità operativa responsabile, verranno inoltrate all'operatore economico, a carico del quale viene iscritta l'annotazione nel Casellario, al quale verrà garantita visibilità *on line*, per il tramite di una procedura telematica in via di definizione.

Quale misura diretta a garantire la trasparenza ed in chiave di prevenzione della corruzione, tale area dovrà essere temporaneamente resa accessibile agli operatori economici concorrenti, per ogni procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture cui partecipino. Una volta perfezionata la procedura telematica apposita, il codice CIG, che identifica la procedura e i partecipanti, consentirà a questi ultimi, di poter accedere attraverso le proprie credenziali - successivamente alla scadenza delle offerte e fino al 60° giorno successivo all'avviso di aggiudicazione - alle annotazioni riservate, relative a tutti i partecipanti alla procedura di gara per la quale concorrono.

In detta area “B” sono, dunque, raccolte le seguenti informazioni:

1. l'esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione o diniego di autorizzazione al subappalto, per effetto di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza “patteggiata”, per uno dei reati di cui all'art. 80, comma 1, nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo.

I medesimi provvedimenti potranno essere inseriti anche ove siano rilevati d'ufficio dall'Autorità o segnalata dalle SOA;

2. i provvedimenti inerenti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67, del d.lgs 159/2011 e le informazioni antimafia interdittive, iscritte ai sensi dell'art. 91, comma 7-bis, lett. f), del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, rilevati d'ufficio dall'Autorità o segnalati dal Prefetto, dalle SS.AA. o dalle SOA. Nel casellario sono altresì inserite le informazioni derivanti da esclusioni disposte dalle stazioni appaltanti al sussistere della causa di cui all'art. 80, comma 2, del d.lgs. 50/2016, ovvero derivanti da recesso del contratto per le medesime fattispecie;

3. l'esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d'appalto o concessione o diniego di autorizzazione al subappalto, per effetto di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali.

La sussistenza di tali violazioni potrà essere annotata anche ove sia rilevata d'ufficio dall'Autorità (anche alla luce delle esigenze derivanti dalla previsione di cui all'art. 83, comma 10, del d.lgs. 50/2016), o su segnalazione della S.A. in corso di esecuzione del contratto;

4. l'esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione o diniego di autorizzazione al subappalto, in presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in

materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del d.lgs. 50/2016.

La sussistenza di tali violazioni potrà essere annotata anche ove sia rilevata d'ufficio dall'Autorità, senza preventiva valutazione della rilevanza e della gravità che, per legge, è rimessa allo scrutinio della stazione appaltante nel corso della singola procedura di gara;

5. l'esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione o diniego di autorizzazione al subappalto, che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo – e con esclusione del concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato - o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

La sussistenza di tali situazione potrà essere annotata, anche ove sia rilevata d'ufficio dall'Autorità o segnalata dalle SOA;

6. l'esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d'appalto o concessione o diniego di autorizzazione al subappalto, in quanto si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, come previsto dall'art 80, comma 5, lettera c), del nuovo codice. La sussistenza di tali illeciti potrà essere annotata anche ove sia rilevata d'ufficio dall'Autorità, o su segnalazione delle S.A. in corso di esecuzione del contratto, con riferimento:

- alle risoluzioni anticipate, non contestate in giudizio, ovvero risoluzioni anticipate, confermate all'esito di un giudizio;
- alle significative carenze che nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
- ai gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'o.e., come il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
- alla produzione, anche per negligenza, di informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero all'omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

7. l'esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d'appalto o concessione o diniego di autorizzazione al subappalto, la cui partecipazione determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del nuovo codice, non diversamente risolvibile;

8. l'esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d'appalto o concessione o diniego di autorizzazione al subappalto, per effetto di una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell'operatore economico nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del nuovo codice che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

9. le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

10. le sanzioni interdittive, comminate ai sensi dell'art.213, comma 13, del d.lgs. 50/2016 e art. 80, comma 5, lettera g) del medesimo decreto, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, da parte di un operatore economico, ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione. Tale informazione permane nel casellario fintanto che non perda efficacia (il che non dipende dal semplice decorso del tempo, visto che l'efficacia della iscrizione interdittiva è condizionata dai tempi di espletamento della gara d'appalto e, innanzitutto, dal momento in cui la stazione appaltante consulta il casellario al fine di verificare l'esistenza di eventuali sanzioni interdittive comminate dalla Autorità);

11. le sanzioni interdittive, comminate ai sensi dell'art. 213, comma 13, del d.lgs. 50/2016, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, da parte di un operatore economico, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, anche eventualmente in concorso con altri motivi di

esclusione. Tale informazione permane anche successivamente al periodo di interdizione, per garantire l'efficacia della sanzione;

12. l'esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d'appalto o concessione o diniego di autorizzazione al subappalto, in caso di violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

13. l'esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d'appalto o concessione o diniego di autorizzazione al subappalto, per non aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero per non avere autocertificato la sussistenza del medesimo requisito.

14. l'esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d'appalto o concessione o diniego di autorizzazione al subappalto, qualora l'operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria.

La sussistenza di tale violazione potrà essere annotata anche ove sia rilevata d'ufficio dall'Autorità;

15. l'esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, qualora si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo civilistica o in una situazione di collegamento sostanziale;

16. prova fornita alla stazione appaltante (o alla stessa Autorità) dall'operatore economico o dal subappaltatore nei casi di cui all'art. 80, comma 7.

17. i dati anagrafici delle aziende o società sottoposte alle condizioni previste dall'art. 80, comma 11.

18. tutte le altre notizie riguardanti gli operatori economici che, anche indipendentemente dall'esecuzione del contratto, sono dall'Autorità ritenute utili ai fini della tenuta del Casellario, ai sensi dell'art. 213, comma 10, del Codice.

Per le suddette informazioni le stazioni appaltanti sono tenute all'inoltro delle previste comunicazioni contenute nel **mod. "A"**, allegato al Comunicato del Presidente 21 dicembre 2016 che ha introdotto i nuovi modelli di segnalazione all'Autorità per le comunicazioni utili ai fini dell'esercizio del potere sanzionatorio della Autorità nonché per gli altri dati da iscrivere nel Casellario.

Nella sezione "B" sono altresì annotate tutte le ipotesi di non applicazione, da parte delle stazioni appaltanti, delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice, utili alla valutazione delle condizioni rilevanti per la partecipazione alle gare e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione.

Inoltre, nella sezione "B" sono contenuti i certificati dei lavori utili al conseguimento dell'attestazione di qualificazione.

Nel Casellario Informatico in un'area riservata all'Autorità, denominata area "C", sono raccolti gli ulteriori dati, utili sia all'implementazione del sistema del rating di impresa previsto dall'art. 83, comma 10, del d.lgs. 50/2016, sia allo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo dell'Autorità:

1. Carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, contestata in giudizio, ma con giudizio ancora in corso, ovvero con procedimento penale che ancora non ha dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
2. Dati considerati utili per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 83, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 tra cui ricadono anche le relazioni dettagliate sul comportamento delle imprese esecutrici di lavori pubblici di cui al soppresso art. 8, comma 6, del d.p.r. 207/2011, redatte secondo una nuova scheda tipo che sarà definita dall'Autorità e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Le relazioni redatte dal RUP della S.A. saranno trasmesse all'ANAC in via telematica - secondo un applicativo in via di predisposizione - per le sole esecuzioni di lavori pubblici di importo superiore a euro 150.000 e per i contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore ad euro 209.000,00 (anche in tal caso, verrà redatta una scheda apposita - per servizi e forniture - che sarà

definita dall'Autorità e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale).;

3. Caratteristiche e qualità delle imprese qualificate, notizie, informazioni e dati inerenti le attestazioni di qualificazione SOA, nonché i lavori eseguiti (pubblici e privati), le risorse umane e quelle tecniche, dati riguardanti le prestazioni previdenziali, le certificazioni di qualità, l'elenco dei direttori tecnici, comprese le variazioni degli stessi, delle imprese attestate dalle SOA.

Per quanto concerne gli o.e. economici, che abbiano conseguito l'attestazione di qualificazione ai sensi dell'art. 84 del d.l.vo 50/2016, gli stessi sono tenuti ad informare l'Autorità, entro il termine di 30 giorni dall'avverarsi della causa inerente, delle seguenti variazioni, utilizzando il **mod. "OE"**:

- Notizie relative alle cause ostative alla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione ovvero al conseguimento dell'attestazione di qualificazione previste dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016, incidenti sulla validità delle attestazioni,
- Sopravvenuta perdita dei requisiti di ordine speciale incidenti sulla validità delle attestazioni,
- Notizie relative ai trasferimenti aziendali.

Le Società Organismo di Attestazione sono tenute alla comunicazione delle seguenti informazioni, entro il termine di 30 giorni dalla presa conoscenza della notizia, utilizzando il **mod. "S.O.A."**:

- Notizie relative alle cause ostative al conseguimento dell'attestazione di qualificazione previste dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016, incidenti sulla validità delle attestazioni,
- Notizie relative alla sopravvenuta perdita dei requisiti di ordine speciale incidenti sulla validità delle attestazioni,
- Notizie relative alla perdita del requisito di cui all'art. 63 del d.p.r. 207/2010 (*poi linee guida*),
- Notizie relative ai trasferimenti aziendali.

Dispone

- i modelli "A" e "B" di segnalazione allegati al Comunicato del Presidente dell'Autorità del 18.12.2013 sono abrogati;
- l'adozione degli allegati modelli di comunicazione, che risultano diversificati rispetto al soggetto sul quale incombe l'obbligo informativo;
- resta riconfermato l'obbligo per le stazioni appaltanti di comunicazione all'Autorità delle informazioni riportate per fattispecie nel modello allegato, denominato **mod. "A"**, al Comunicato del Presidente del 21 dicembre 2016 che ha introdotto i nuovi modelli di segnalazione all'Autorità per le comunicazioni utili ai fini dell'esercizio del potere sanzionatorio della Autorità nonché per gli altri dati da iscrivere nel Casellario. La mancata o ritardata segnalazione, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento (esclusione, revoca dell'aggiudicazione, diniego di autorizzazione al subappalto, rescissione contrattuale, ecc.) comporterà l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti del responsabile del procedimento o comunque nei confronti di colui che si sa reso responsabile di tale omissione/ritardo;
- è fatto obbligo agli O.E. di comunicare all'Autorità le informazioni riportate per fattispecie nel modello allegato, denominato **mod. "O.E."**. La mancata o ritardata segnalazione, ai sensi dell'art. 74, comma 6, e 76, comma 12, del d.p.r. 207/2010 (*poi Linee guida*), entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, comporterà l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti dell'O.E. resosi responsabile di tale omissione/ritardo;
- è fatto obbligo alle SOA di comunicare all'Autorità le informazioni riportate per fattispecie nel modello allegato, denominato **mod. "S.O.A."**. La mancata o ritardata segnalazione, entro trenta giorni dal

verificarsi dell'evento, comporterà l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ex art. 73 del d.p.r. 207/2010 (poi Linee guida) nei confronti della SOA responsabile di tale omissione/ritardo;

- vi è l'obbligo per tutte le stazioni appaltanti e per le SOA di consultare il casellario per l'individuazione delle cause di esclusione. La mancata consultazione comporterà l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti del responsabile del procedimento e, comunque, del soggetto responsabile dell'inadempimento.

Il Presidente
Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 23 gennaio 2017

Il Segretario, Rosetta Greco

[Delibera e Modelli Formato pdf \(759 kb\)](#)

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

 [RSS](#)



ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione

ANAC

- [Accessibilità](#) |
- [FAQ](#) |
- [Comunica con l'Autorità](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività](#)
- [Comunicazione](#)
- [Amministrazione Trasparente](#)
- [Regolazione contratti](#)

[Home](#) » [Comunicazione](#) » [News](#) » [News](#)

- [News](#)
 - [Archivio News](#)
- [Comunicati Stampa](#)
- [Interventi](#)
- [Eventi](#)
- [Newsletter](#)
- [Contatti Stampa](#)

02/02/2017

Potere sanzionatorio dell'Anac

In Gazzetta Ufficiale il comunicato del Presidente con i nuovi modelli di segnalazione per gli operatori del settore

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2017 il Comunicato del Presidente del 21 dicembre scorso con il quale si forniscono i nuovi modelli di segnalazione, destinati agli Operatori del settore (Stazioni appaltanti, SOA, Operatori economici e soggetti interessati) correlati alle fattispecie che danno luogo all'esercizio del potere sanzionatorio riconosciuto all'Autorità dal nuovo codice dei contratti (art. 213, d.l.gs 50/2016).

Il comunicato ed i modelli allegati sono entrati in vigore dalla data di pubblicazione in G.U., abrogando i modelli precedenti (Comunicato del Presidente del 18 dicembre 2013).

Comunicato del Presidente del 21 dicembre 2016

Modelli di segnalazione all'Autorità per le comunicazioni utili ai fini dell'esercizio del potere sanzionatorio della Autorità, relativamente ad Operatori Economici nei cui confronti sussistono cause di esclusione ex art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché per le notizie, le informazioni dovute dalle stazioni appaltanti ai fini della tenuta del casellario informatico.

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584



ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione

ANAC

- [Accessibilità](#) |
- [FAQ](#) |
- [Comunica con l'Autorità](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività](#)
- [Comunicazione](#)
- [Amministrazione Trasparente](#)
- [Regolazione contratti](#)

[Home](#) » [Attività](#) » [Albo delle deliberazioni del Consiglio](#) » [Atto](#)

- [Normativa di Settore](#)
- [Piano di riordino](#)
- [Atti del Presidente](#)
- [Albo delle deliberazioni del Consiglio](#)
 - [Delibere](#)
 - [Determinazioni](#)
 - [Pareri sulla Normativa](#)
 - [Pareri di Precontenzioso](#)
 - [Segnalazioni al Governo e al Parlamento](#)
 - [Deliberazioni ex. AVCP fino al 23/06/2014](#)
 - [Misure sanzionatorie](#)
- [Regolazione contratti](#)
- [Anticorruzione](#)
- [Trasparenza](#)
- [Massimario](#)
- [Consultazioni on line](#)
- [Regolamenti](#)
- [Attività internazionale](#)
- [Protocolli d'intesa](#)
- [Relazioni Istituzionali](#)
- [Pubblicazioni](#)
- [Expo 2015](#)
- [Archivio storico](#)

Comunicato del Presidente del 21 dicembre 2016

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2017)

Modelli di segnalazione all'Autorità per le comunicazioni utili ai fini dell'esercizio del potere sanzionatorio della Autorità, relativamente ad Operatori Economici nei cui confronti sussistono cause di esclusione ex art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché per le notizie, le informazioni dovute dalle stazioni appaltanti ai fini della tenuta del casellario informatico.

Visto il precedente Comunicato del Presidente dell'Autorità del 18.12.2013, che ha introdotto i mod. A), B) e C) per le comunicazioni di notizie utili da annotare nel Casellario informatico riferite agli Operatori Economici nei cui confronti sussistono cause di esclusione del soppresso art. 38 del d.lgs. decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, ovvero per l'inserimento di notizie utili nonché per l'applicazione di sanzioni del soppresso art. 48 del d.lgs. cit.;

Vista l'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture che ha modificato il quadro normativo di riferimento;

Visto, in particolare, l'art. 80 del d.lgs. 50/2016 contenente la disciplina relativa ai motivi di esclusione degli operatori economici dalla partecipazione alle procedure di appalto o di concessione;

Visto che l'art. 213, comma 13, 2° periodo, del d.lgs. 50/2016 attribuisce all'Autorità il potere di irrogare sanzioni nei confronti degli operatori economici che forniscono alle Stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione, dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione;

Visto che tale disposizione va coordinata con quanto previsto dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016, ed in particolare con le disposizioni introdotte ai commi 5, lett g) e 12 di detto articolo, oltre che con le norme di rango secondario che attengono al Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici (dettate dal d.p.r. 207/2010 fino all'adozione delle Linee guida previste dall'art.83, comma 2, del d.lgs. 50/2016) e con le indicazioni fornite dall'Autorità agli operatori del settore;

Ritenuta la necessità di uniformare le segnalazioni relative agli obblighi informativi verso l'Autorità in tema di contratti pubblici, adeguandole alle nuove previsioni contenute nel d.lgs. 50/2016;

COMUNICA

Al fine di esercitare il potere sanzionatorio riconosciuto all'Autorità dal d.lgs. 50/2016 e, nelle more delle emanande Linee guida di cui all'art. 83, comma 2, del nuovo codice, il Consiglio dell'Autorità ha adottato i nuovi modelli di segnalazione, destinati agli Operatori del settore (Stazioni appaltanti, SOA, Operatori economici e soggetti interessati), correlati alle fattispecie che danno luogo all'esercizio del potere sanzionatorio previsto dal menzionato art. 213 del d.lgs 50/2016.

Riguardo alla procedura ex art. 48 del d.lgs. 163/2006, se vero che la relativa disciplina è stata abrogata e non è più prevista dal nuovo codice, e conseguentemente non è più necessario il sorteggio obbligatorio, ad opera della S.A., successivamente alla fase di ammissibilità delle domande di partecipazione, di un numero minimo pari al 10% del totale dei concorrenti, e sui primi due concorrenti classificati, per la verifica di veridicità delle autodichiarazioni presentate sul possesso dei requisiti di ordine speciale, resta comunque obbligatorio il controllo delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario (art. 32, comma 7, d.lgs. n. 50/2016) anche sui requisiti di ordine speciale, ed indipendentemente dal controllo previsto dall'art. 71, comma 1, del d.p.r. n. 445/2000, che ricade nella discrezionalità della stazione appaltante.

Le conseguenze, in caso di esito negativo di tale controllo, si ritrovano sempre nell'art. 80, c. 12, del d.lgs. 50/2016. In tal caso, laddove sia stata presentata falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, con riferimento al possesso dei requisiti speciali, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave, dispone l'iscrizione di apposita annotazione interdittiva nel casellario informatico, ai fini

dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni. Inoltre, dalla dichiarazione non veritiera deriva anche una sanzione a carattere pecuniario, come disposto dall'art. 213, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016, che conferisce all'Autorità il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro 50.000.

I nuovi modelli di segnalazione sono riportati nella seguente tabella:

Nome modello	Fattispecie	Rif. normativo
mod. A)	accertamento di falsa dichiarazione o falsa documentazione resa/presentata dagli o.e. in sede di gara alle S.A. sul possesso dei requisiti generali; nonché comunicazione di notizie, informazioni e dati, dovute dalle stazioni appaltanti ai fini della tenuta del casellario informatico.	art. 80, d.l.vo 50/2016 art. 213, commi 8 e 10, d.l.vo 50/2016
mod. B)	accertamento di falsa dichiarazione o falsa documentazione resa/presentata dagli o.e. in sede di gara alle S.A. sul possesso dei requisiti speciali	art. 80, c. 12, d.l.vo 50/2016
mod.C.1)	accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dagli o.e. in sede di qualificazione presso una S. O.A. - avvio del procedimento	artt. 70, comma 7, 78 e 79 del d.p.r. 207/2010
mod.C.2)	accertamento del possesso dei requisiti - eventuale sospensione del procedimento	artt. 70, comma 7, 78 e 79 del d.p.r. 207/2010

<u>mod.C.3)</u>	accertamento del possesso dei requisiti - conclusione procedimento	artt. 70, comma 7, 78 e 79 del d.p.r. 207/2010
<u>mod. D)</u>	mancata risposta dell'Operatore economico alla richiesta della SOA in ordine alla verifica della veridicità delle dichiarazioni e della documentazione di cui agli artt. 78 e 79 del d.p.r. 207/2010	art. 74, comma 4 del d.p.r. 207/2010
<u>mod. E)</u>	mancata comunicazione dell'Operatore economico all'Osservatorio della variazione dei requisiti di ordine generale nonché della variazione della direzione tecnica	art. 74, comma 6 del d.p.r. 207/2010
<u>mod. F)</u>	segnalazione di irregolarità nei confronti di altra SOA	art. 75 del d.p.r. 207/2010
<u>mod.G)</u>	segnalazione di mancata comunicazione di atti comportanti il trasferimento d'azienda	art. 76, comma 12 del d.p.r. 207/2010
<u>mod.H)</u>	modalità di accertamento dei titoli autorizzativi a corredo dei CEL rilasciati da committenti non tenuti all'applicazione del Codice	comunicato 9 marzo 2016, recante ulteriori precisazioni in merito al "Manuale sulla qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro
<u>Mod.I)</u>	mancata emissione dei CEL telematici	art. 8, comma 7 del d.p.r. 207/2010

Tali modelli prevedono:

- che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione resa dagli operatori economici sul possesso dei **requisiti generali** e di qualsiasi altra condizione rilevante per la partecipazione alle procedure di gara e/o per l'aggiudicazione delle gare o per gli affidamenti di subappalto, ivi comprese le false dichiarazioni/documentazione rese per giustificare l'anomalia delle offerte e/o nell'ambito del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la segnalazione alla Autorità ai sensi dell'art. 80, comma 12, del d.lgs. 50/2016, **le stazioni appaltanti dovranno utilizzare il modello "A"**, inviandone copia anche all'operatore economico segnalato. In caso di mancata segnalazione entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento (esclusione, revoca dell'aggiudicazione, diniego di autorizzazione al subappalto), l'Autorità procederà ad avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti del responsabile del procedimento o comunque nei confronti di colui che si sa reso responsabile di tale omissione/ritardo (**mod. A**);

- che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione da parte degli operatori economici sul possesso dei **requisiti speciali** di tipo economico-finanziario o tecnico-organizzativo ovvero dei requisiti di idoneità professionale, rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e/o per l'aggiudicazione delle gare o per gli affidamenti di subappalto, per la segnalazione alla Autorità ai sensi dell'art. 80, comma 12, del d.lgs. 50/2016, **le stazioni appaltanti dovranno utilizzare il modello "B"**, inviandone copia anche all'operatore economico segnalato. In caso di mancata segnalazione entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento (esclusione, revoca dell'aggiudicazione, diniego di autorizzazione al subappalto), l'Autorità procederà ad avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti del responsabile del procedimento o comunque nei confronti di colui che si sa reso responsabile di tale omissione/ritardo (**mod. B**);

- che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione da parte degli operatori economici sul possesso **requisiti generali o speciali** di tipo economico-finanziario o tecnico-organizzativo ovvero dei requisiti di idoneità professionale, rilevanti ai fini del conseguimento dell'attestazione di qualificazione **le Soa**, per la segnalazione alla Autorità ai sensi dell'art. 70, comma 7, del d.p.r. 207/2010, **dovranno utilizzare:**

1. per l'avvio del procedimento il modello all. C.1 "Procedimento ex art. 70, c.7 d.p.r. 207/2010- Avvio del procedimento", corredandolo da una relazione istruttoria che fornisca evidenza della fattispecie riscontrata e degli esiti di decadenza o di diniego al rilascio dell'attestazione di qualificazione, inviandone copia anche all'operatore economico segnalato. In caso di mancata segnalazione entro dieci giorni dal riscontro della presunta falsità, l'Autorità procederà ad avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti della SOA inadempiente,

2. per la sospensione del procedimento il modello all. C.2 "Procedimento ex art. 70, c.7 d.p.r. 207/2010- Sospensione del procedimento",

3. per la conclusione del procedimento il modello all. C.3 "Procedimento ex art. 70, c.7 d.p.r. 207/2010- Chiusura del procedimento", corredandolo da una relazione istruttoria che fornisca evidenza delle eventuali deduzioni dell'o.e. e degli esiti dell'accertamento in relazione alla eventuale pronuncia di decadenza o di diniego al rilascio dell'attestazione di qualificazione, inviandone copia anche all'operatore economico segnalato. In caso di mancata chiusura entro trenta giorni (60 giorni in caso di sospensione) dall'avvio del procedimento, l'Autorità procederà ad avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti della SOA inadempiente;

- che in caso di mancata risposta dell'Operatore economico alle richieste della SOA di riferimento in ordine alla verifica della veridicità delle dichiarazioni e della documentazione di cui agli artt. 78 e 79 del d.p.r. 207/2010 **le Soa**, per la segnalazione alla Autorità ai sensi dell'art. 74, comma 4, del d.p.r. 207/2010, **dovranno utilizzare il modello all. D "art. 74, comma 4"**;

- che in caso di mancata risposta dell'Operatore economico alle richieste della SOA di riferimento in ordine alla verifica della veridicità delle dichiarazioni e della documentazione di cui agli artt. 78 e 79 del d.p.r. 207/2010 **le Soa**, per la segnalazione alla Autorità ai sensi dell'art. 74, comma 6, del d.p.r. 207/2010, **dovranno utilizzare il modello all. E "art. 74, comma 6"**;

- che in presenza di irregolarità compiute da altra SOA, **la Soa** segnalante proceda all'inoltro del **modello F**, "art. 75", per la richiesta di avvio del procedimento di cui all'articolo 75, d.p.r. 207/2010, corredandolo da una relazione che fornisca evidenza delle irregolarità rilevate;

- che in caso di mancato deposito degli atti di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo da parte delle Imprese, **i Soggetti interessati** (o.e. concorrenti, SOA) ne danno comunicazione all'Autorità **mediante l'inoltro del modello G**, "art. 76, comma 12", opportunamente corredato delle informazioni che permettano all'Autorità un agevole riscontro presso i registri delle CCIAA;

- che in presenza della mancata risposta alla richiesta di conferma dei titoli autorizzativi, esibiti dagli o.e. richiedenti l'attestazione di qualificazione per la dimostrazione di lavori eseguiti per committenti non tenuti all'applicazione del Codice, **la Soa** proceda all'inoltro **del modello H, "lavori privati"** per la richiesta di avvio del procedimento di cui al Comunicato del Presidente del 9 marzo 2016, recante ulteriori precisazioni in merito al "Manuale sulla qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro", corredandolo della documentazione ivi indicata;

- che ai fini della segnalazione per il mancato inserimento da parte dei soggetti aggiudicatori nella banca dati dell'Osservatorio, del CEL telematico **la Soa** proceda alla prevista segnalazione con l'inoltro del **modello I "CEL telematico"**.

Per la segnalazione di inadempimenti o di altre notizie ritenute utili per la tenuta del Casellario informatico riguardanti sia le fasi di affidamento e di esecuzione del contratto, sia il venir meno dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio dell'attestazione da parte delle S.O.A., si rinvia ad un separato atto della Autorità.

I modelli di segnalazione allegati al Comunicato del Presidente dell'Autorità del 18.12.2013 sono abrogati.

Si allegano al presente comunicato gli allegati modelli di segnalazione alla Autorità, distinti per fattispecie da segnalare. Tali modelli sono forniti sia in formato "pdf" che in formato "word". Il formato "word" potrà essere utilizzato per la compilazione "personalizzata" della segnalazione, esclusivamente per dare la possibilità al compilatore di evidenziare anche situazioni non previste e di illustrare nel dettaglio le patologie emerse. Si raccomanda, tuttavia, di fornire rappresentazioni sintetiche dell'accaduto. Per una più agevole lettura del modello compilato si suggerisce di eliminare i campi che non vengano utilizzati, relativi cioè a fattispecie diverse da quella oggetto di segnalazione. Ovviamente, i modelli compilati in "word", prima di essere trasmessi via pec alla Autorità, dovranno essere stampati, sottoscritti dal responsabile (in genere il rup) e trasformati in formato preferibilmente "pdf".

Si richiama l'attenzione sulla necessità della completezza e della tempestività delle segnalazioni, anche sotto il profilo della correlata documentazione da inviare unitamente alla segnalazione, come indicato a titolo esemplificativo a chiusura dei modelli qui allegati (cancellare nel modello in word i tipi di documento che non vengano allegati in quanto non necessari e inserire quelli non riportati tra gli esempi).

Si precisa inoltre che le segnalazioni dovranno essere inviate una sola volta all'indirizzo di casella istituzionale di posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.anticorruzione.it, o in caso di impossibilità a mezzo raccomandata all'indirizzo: Autorità Nazionale Anticorruzione c/o Galleria Sciarra Via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma.

Il presente comunicato avrà decorrenza dalla sua pubblicazione sulla G.U. Lo stesso verrà pubblicato in pari data, con i relativi allegati, sul sito internet dell'Autorità www.anticorruzione.it.

*Il Presidente
Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 23 gennaio 2017

Per il Segretario, Rosetta Greco

Comunicato e Modelli di segnalazione in formato .pdf (1.770 kb)

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

 [RSS](#)